





## CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il giorno 12 Marzo 2021 presso la Fondazione Teatro Regio di Torino si sono incontrati:



- La Direzione della Fondazione Teatro Regio di Torino, rappresentata da: Commissario Straordinario Rosanna Purchia, Direttore Generale Guido Mulè, Direttore Artistico Sebastian Schwarz, Segretario Artistico Paolo Cascio e Alessandra Calabrese, Responsabile di Produzione Manuela Albanese
- Le Segreterie Provinciali di SLC-CGIL, nella persona di Alessandro Pagliero, FISTEL-CISL, nella persona di Giuseppe Guagliardo, UILCOM-UIL nella persona di Tino Mandricardi, FIALS-CISAL nella persona di Marco Tempesta e le RSU della Fondazione Teatro Regio di Torino, Simone Solinas, Carlo Caputo, Pierina Trivero, Cristiana Cordero, Alessio Murgia, Fabio Totaro, Leopoldo Lo Sciuto, Matteo Pavlica, Silvana Balocco, Luisa Miroglio, Angelo Scarnato, Dario Gatti ( da remoto ha poi abbandonato l'incontro).

### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 comma 590 della legge 30 dicembre 2020 n.178 è stato istituito un fondo al fine di far fronte al grave stato di crisi del settore, di pervenire al risanamento delle gestioni e di rilanciare le attività delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche;
- le Fondazioni che versano nelle condizioni di cui sopra devono presentare al Ministero della Cultura entro 90 gg dalla entrata in vigore della legge un Piano di Risanamento;
- il Commissario Straordinario della Fondazione Teatro Regio di Torino - con lettera del 26 gennaio 2021- ha chiesto di essere ammesso al fondo di rotazione trovandosi la Fondazione nelle condizioni previste dalla legge;
- il Commissario di Governo per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche nel prendere atto della della richiesta della Fondazione Teatro Regio di Torino ha trasmesso in pari data le Linee Guida per la elaborazione del Piano di Risanamento;


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- tutte le varie azioni cessano da ogni effetto normativo ed economico tutti gli accordi integrativi aziendali e troverebbero applicazione esclusiva gli istituti giuridici ed i livelli minimi delle voci previste dal vigente CCNL;
  - è prevista la possibilità di rinegoziare un nuovo contratto integrativo purchè effettuata nel rispetto dei vincoli finanziari risultanti dal Piano di Risanamento di cui alla legge richiamata;
  - le Parti hanno condiviso la necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo integrativo aziendale, individuando così uno strumento contrattuale finalizzato al recupero di efficienza e di efficacia dell'organizzazione del lavoro;
  - l'operatività e l'efficacia della presente intesa è subordinata alla approvazione da parte del Ministero della Cultura, del Ministero Economia e Finanza e pertanto, fino a quella data, restano in vigore gli accordi in essere:

**le Parti concordano quanto segue:**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- il presente accordo integrativo aziendale sia per la parte normativa che per quella economica annulla, abroga e sostituisce espressamente ed integralmente tutti i precedenti accordi integrativi aziendali o qualunque atto/accordo/consuetudine aziendale preesistente, comunque denominata;
  - per tutto quanto non espressamente previsto, disciplinato o richiamato dal presente Accordo si applicano le norme previste dalle Leggi, dal vigente CCNL e vengono altresì ripresi gli istituti e le regolamentazioni condivisi in sede nazionale in data 25 marzo 2014;
  - viene assicurata la compatibilità economica del presente integrativo con i vincoli finanziari fissati dal Piano di risanamento;
  - il presente contratto integrativo ha validità fino al 31 dicembre 2024, fatte salve le parti sperimentali espressamente inserite nel medesimo ed oggetto di verifica tra le Parti;
  - qualunque incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del CCNL verrà assorbito senza ulteriori oneri per la Fondazione. In particolare le Parti concordano che qualunque meccanismo incentivante previsto dal CCNL, in vigore ed


efficace entro la vigenza del presente Accordo, per la parte eccedente od in sovrapposizione verrà assorbito nei minimi tabellari contrattuali.

  
  
  
**RELAZIONI SINDACALI**

 Le Parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, ritengono che il metodo del confronto consenta di realizzare le condizioni per porre in essere mirate azioni di sviluppo e di crescita.

Di conseguenza concordano sull'opportunità di definire un sistema organico di Relazioni Sindacali ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine ai diversi argomenti.


 Gli strumenti di seguito determinati, risultano orientati alla definizione di condizioni tali da favorire la conoscenza ed il confronto tra le Parti sia attraverso la diffusione sempre più ampia e generalizzata delle strategie e degli obiettivi della Fondazione che con il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.

 Accanto a dei momenti di informazione e consultazione, il cui tratto permette di realizzare le premesse per fornire un'ampia visibilità alle scelte della Fondazione, ai risultati raggiunti ed alle prospettive future, sono previste delle fasi in cui le materie trattate sono oggetto del confronto - ai diversi livelli - tra le Parti.


 In linea con quanto sancito, è introdotta una procedura di raffreddamento dei conflitti, coerente con le vigenti leggi ed il CCNL, al fine di perseguire tutte le possibili soluzioni prima di giungere a decisioni unilaterali.



Le Parti hanno pertanto inteso dare una organica regolamentazione al proprio sistema di rapporti, adeguando le norme contrattuali vigenti alle specificità aziendali, alle esperienze già maturate, agli accordi e prassi preesistenti, superando anche le sovrapposizioni del modello fino ad oggi in atto.



Tale Sistema di Relazioni Industriali integra e semplifica quanto già disciplinato dal vigente CCNL e risulta così strutturato:



- **A. Sistema di informazione:**

- 
1. Osservatorio Strategico della Fondazione
  2. Coordinamento Sindacale Integrato
  3. Informativa con le RSU



- **B. Sistema di Contrattazione:**

- 
- 
1. Coordinamento Sindacale Integrato
  2. RSU



- **C. Sistema di monitoraggio:**

Osservatori Tematici

- 
- *Mercato del lavoro*
  - *Formazione e Professionalità*
  - *Ambiente e Sicurezza*

- **D. Procedura di Raffreddamento**



**A. Sistema di Informazione**



**Osservatorio Strategico della Fondazione**

L'Osservatorio Strategico è l'organismo costituito dai Vertici della Fondazione Aziendali, e da 8 componenti di CGIL-CISL-UIL-FIALS per l'analisi preventiva, l'informazione e la consultazione fra le Parti su:

- rilevanti modifiche organizzative
- progetti di riorganizzazione
- aspetti rilevanti di politica del lavoro
- andamento economico-finanziario della Fondazione
- situazioni impreviste relative alla diminuzione od alla revoca di finanziamenti pubblici e/o privati.

L'Osservatorio Strategico si riunisce di norma annualmente e comunque, in presenza di motivazioni oggettive, su richiesta di una delle Parti.

I partecipanti sono tenuti alla riservatezza ed al rispetto del segreto su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.

#### **Informativa con il Coordinamento Sindacale Integrato**

Le Parti confermano la centralità del Coordinamento Sindacale Integrato quale organismo di riferimento sia per la parte di informativa di tratto generale che per quella negoziale e di confronto.

Il Coordinamento Sindacale Integrato è composto dai Segretari Provinciali di CGIL-CISL-UIL-FIALS e dalla RSU

Annualmente, in un apposito incontro da tenersi entro e non oltre il mese di Giugno, la Fondazione fornisce al Coordinamento Sindacale Integrato l'informativa prevista sia in termini preventivi che consuntivi, nonché su:

- programma artistico dell'anno successivo
- linee guida, risorse e principali attività di formazione
- dinamiche occupazionali previste
- andamenti economici collegati al Premio di risultato.

#### **Informativa Periodica con RSU**

Sono previste due riunioni di approfondimento tra le RSU e la Fondazione da effettuare rispettivamente entro trenta giorni dall'incontro di Informativa annuale e nella seconda metà dell'anno, al fine di mettere a fattore comune i tratti e le considerazioni di carattere generale ed analizzare in maniera specifica eventuali problematiche specifiche aziendali.

## **B. Sistema di Contrattazione**

### **Coordinamento Sindacale Integrato**

Le Parti riconoscono la centralità del Coordinamento Sindacale Integrato quale soggetto negoziale per le seguenti materie:

- contrattazione di secondo livello
- processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ed eventuali esternalizzazioni.

### **RSU**

Le materie oggetto di confronto con le RSU sono:

- a) l'applicazione ed il ricorso agli istituti delle Ferie, nella definizione del calendario delle chiusure collettive annuali;
- b) l'introduzione di regimi di orario particolari che tengano conto delle esigenze tecnico - produttive;
- c) pari opportunità e tutela delle categorie protette;
- d) tutte le materie previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal vigente CCNL.

### C. Sistema di Monitoraggio

Le Parti in questa fase di integrazione organizzativa intendono dare un ulteriore sviluppo alla scelta del metodo del confronto individuando in un sistema di monitoraggio lo strumento più idoneo per porre in essere specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti di interesse comune.

#### **Osservatori Tematici**

Vengono pertanto costituiti i seguenti Osservatori Tematici:

- *Formazione e Sviluppo Professionale*
- *Pari opportunità e tutela della dignità dei lavoratori*
- *Igiene, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente*

Ciascun Osservatorio si riunisce una o due volte l'anno, su richiesta delle Parti.

I componenti fino ad un massimo di 8 vengono scelti tra le RSU ad inizio di ogni anno da ciascuna Organizzazione Sindacale.

#### **Osservatorio per la Formazione e lo Sviluppo Professionale**

Le Parti, riconoscendo un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, e del rafforzamento della competitività aziendale, convengono di valutare attraverso l'Osservatorio Tematico il quadro complessivo della materia.

In particolare l'analisi riguarderà:

- le informazioni sulle previsioni formative e sulle modalità adottate per la loro realizzazione, con riferimento alle diverse figure professionali interessate;
- la verifica dei programmi formativi connessi a trasformazioni tecnologiche, al cambiamento di mansione ed agli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;
- i requisiti richiesti per le professionalità da formare, con riguardo al tipo e livello di scolarità necessari e/o alle conoscenze acquisite in precedenti esperienze lavorative;
- l'esame consuntivo del numero dei dipendenti coinvolti nei corsi e delle tipologie qualitative e quantitative dei medesimi;
- l'analisi dei fabbisogni

## Osservatorio per le Pari Opportunità

Le Parti concordano sulla necessità di continuare l'azione di monitoraggio attento – secondo le linee guida individuate dal vigente legislazione – al fine di individuare ed eliminare eventuali ostacoli che non consentono l'effettiva parità di genere.

In particolare i compiti dell'Osservatorio saranno quelli di:

- seguire l'evoluzione della legislazione nazionale ed europea in materia
- analizzare le caratteristiche dell'occupazione femminile e proporre iniziative in materia di formazione professionale al fine di porre in essere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità
- promuovere interventi idonei, per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità o dei lavoratori padri che utilizzano i c.d. congedi parentali, al fine di salvaguardarne la continuità professionale anche attraverso specifici percorsi formativi

Insieme con la tutela delle pari opportunità, sono demandati all'Osservatorio i compiti più generali di verifica trasversale sulla tutela e sul rispetto delle vigente legislazione in materia al fine di prevenire ogni possibile discriminazione e promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità nell'ambiente di lavoro, anche con specifico riferimento alle situazioni sotto richiamate:

- disabili ed appartenenti alle categorie protette e dipendenti affetti da patologie croniche
- mobbing, discriminazioni etniche, religiose, politiche e di genere.

### Osservatorio Igiene, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente

La Fondazione conferma l'impegno sistematico nel campo della prevenzione e protezione dai rischi soggettivi ed ambientali attraverso un'azione globale, rivolta a tutte le risorse aziendali, definendo ed ampliando - a partire dall'esperienza positiva del Decreto Legislativo 626/94 - regole lavorative, norme e disposizioni specifiche dirette ad un continuo miglioramento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto al fine di integrare costantemente le attività di prevenzione e protezione con quelle produttive va continuata l'azione di coinvolgimento e di responsabilizzazione - già posta in essere - attraverso specifici interventi di informazione e formazione di tutte le risorse ai diversi livelli.

In tale contesto si inseriscono le verifiche periodiche della Direzione del Personale e delle RSU i cui obiettivi sono di supporto alle attività degli RLS e del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di contribuire all'adempimento delle azioni necessarie per migliorare le misure generali di tutela ed in particolare:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
- le attività di prevenzione e gestione delle emergenze
- la tutela dell'ambiente
- il monitoraggio dei dati statistici relativi all'andamento del fenomeno infortunistico
- la proposizione di nuove pubblicazioni dedicate all'informazione dei lavoratori su eventuali rischi specifici e/o problematiche attinenti gli impatti ambientali.

Il contenuto in forma sintetica dei temi trattati nelle riunioni periodiche sarà riportato in apposito verbale a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

#### D. Procedure di Raffreddamento

In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui all'art. 41 del vigente CCNL, di seguito specificate ed integrate:

- 1) Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo inviano una comunicazione scritta alla Fondazione con le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione.
- 2) La Fondazione entro il termine di tre giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta, provvedono a convocare un incontro con le RSU e le OO.SS per esperire il tentativo di conciliazione;
- 3) Il tentativo deve esaurirsi entro ulteriori tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto.
- 4) Le Parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione e/o integrare le proprie delegazioni al fine di raggiungere un accordo.
- 5) In caso di accordo tra le Parti verrà redatto apposito verbale contenente l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo verrà redatto un verbale di mancato accordo dove saranno indicate le relative motivazioni. Esperita compiutamente questa procedura, le Parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
- 6) Le OO.SS. consapevoli delle ricadute negative che si possono determinare, si impegnano ad evitare il ricorso ad azioni unilaterali di sciopero o di stato di agitazione in occasione delle Prime rappresentazioni di ogni opera, concerto, balletto previste nella stagione.

## Parte Comune Generale

### Calendario delle attività

Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Direzione comunicherà alle RSU lo schema della programmazione della stagione successiva, illustrando - in un apposito incontro - il progetto artistico nelle sue varie articolazioni.

Per attività della Fondazione si intende ogni manifestazione anche se non sinfonica, lirica o balletto, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione art. 2 comma 2.2 " .....  
*Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, ed accessorie, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio".*

Le Parti concordano che - dopo l'informativa - il calendario di programmazione sarà pubblicato (rete aziendale, mail, bacheche) e di conseguenza consultabile da tutti i dipendenti.

### Orario di Lavoro

Le Parti nell'obiettivo generale del contenimento dei costi, riconoscono la necessità di migliorare e coordinare le flessibilità già in uso anche in relazione alla diversa organizzazione del lavoro, al fine di consentire l'ottimale utilizzo del personale e delle strutture del Teatro, attraverso l'armonizzazione dei diversi regimi di lavoro di tutto il personale dipendente, rendendo possibile un effettivo incremento di produttività.

In tal senso le Parti concordano di adottare in via sperimentale la programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo di 2 mesi, ribadendo che l'orario di lavoro ha natura individuale.

La Direzione - 7 gg prima del bimestre di riferimento - comunicherà alle RSU il calendario delle attività con la fissazione degli orari di lavoro per ogni singolo reparto.

Per quanto non espressamente indicato le Parti rinviano alla normativa contenuta nella regolamentazione condivisa il 25 marzo 2014 che qui si intende integralmente riportata.

### Variazioni e cambiamenti di orari in ipotesi di programmazione multiperiodale

Le Parti confermano che, in caso di programmazione multiperiodale, le variazioni sono possibili :

- senza limiti entro le ore 13 del giorno precedente se viene modificata la tipologia delle prove, mantenendo l'orario di impegno lavorativo;

- 
- con un congruo anticipo per cambiamenti dovuti a variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze artistico/tecnico/amministrative;
  - entro le ore 13 del giorno precedente in caso di forza maggiore, motivandole in un incontro con le RSU;
  - fino ad un massimo di 6 variazioni individuali a bimestre per esigenze di produzione da comunicare entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente, salvo i casi di forza maggiore regolati per ogni categoria, in caso di ulteriori modifiche di orario per motivi di produzione. Sono esclusi dal computo delle variazioni individuali le circostanze (malattia, legge 104, permessi, ferie) non prevedibili con congruo anticipo.

### **Periodo di sperimentazione.**

Le Parti concordano di monitorare l'applicazione della programmazione multiperiodale per un periodo sperimentale di 6 mesi, a partire dall'uscita dello stato di emergenza determinato dalla pandemia Covid-19, nel corso del quale ciascuno avrà cura di monitorare le eventuali criticità.

Al termine della sperimentazione le Parti in un apposito incontro ne sanciranno la applicazione definitiva o definiranno eventuali modifiche.

### **Riposo Settimanale**

Fermo restando il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo settimanale, il giorno destinato dalla Fondazione al riposo settimanale, è di norma individuato:

- nella giornata di lunedì per il personale tecnico e per le categorie artistiche (maestri collaboratori, professori d'orchestra, artisti del coro)
- nella giornata di domenica per il personale amministrativo e Strada Settimo.

Il dipendente impiegato nelle varie sedi operative della Fondazione (Piazza Castello e Strada Settimo) adotterà il riposo settimanale della sede in cui è chiamato a operare.

Prima dell'inizio delle singole stagioni liriche e/o estive e/o sinfoniche, in relazione alle effettive esigenze di produzione, la Direzione comunicherà in tempi congrui alle RSU l'eventuale cambiamento del giorno di riposo settimanale.

La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a comprovate esigenze - previa comunicazione almeno 48 ore prima del giorno dell'effettuazione del riposo stesso - e verrà indicata, quando possibile, all'interno dell'orario di lavoro settimanale. Preferibilmente e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, la giornata di riposo sarà collocata tra il sabato e la domenica.



In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.





### **Registrazioni e Riprese - Diffusione e Commercializzazione**

Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale e dell'attività artistica della Fondazione, tutti i dipendenti consentono la ripresa audio-video di tutti gli spettacoli (opere liriche, concerti, e qualunque manifestazione promossa dalla Fondazione) senza percepire alcun compenso, con tutti i mezzi conosciuti al momento delle rappresentazioni, la diffusione e lo sfruttamento commerciale e non, nonché la diffusione televisiva e radiofonica in sede e fuori sede . Le riprese e le registrazioni potranno infatti essere liberamente utilizzate dalla Fondazione, anche tramite terzi successivamente cessionari, totalmente o parzialmente, in sede televisiva e radiofonica, in qualsiasi forma e modo (comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo free-TV, pay TV, pay per view, TV on demand, webtv, webradio etc.), attraverso qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo etere, cavo e satelliti di ogni genere e tipo, ecc.), in Italia e nel mondo, anche tramite internet, internet ADSL e banda larga. A tal fine si concede alla Fondazione in esclusiva la titolarità dei diritti internet, internet ADSL e banda larga, per l'utilizzazione, la diffusione e la commercializzazione di dette riprese e registrazioni. Per *titolarità dei diritti internet* si intende il diritto di comunicare e mettere a disposizione del pubblico il segnale audio/video della registrazione (intera e/o per estratti) in modo tale che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento scelti individualmente (modalità cosiddetta VOD-video on demand), espressamente senza possibilità d'effettuare salvataggi (c.d. "streaming") tramite il sito internet istituzionale della Fondazione (<https://www.teatroregio.torino.it/>) od altri, in perpetuo. I dipendenti del Teatro si rendono inoltre disponibili a concedere interviste e ne autorizzano l'utilizzo per l'Ufficio Stampa e l'Archivio Storico del Teatro Regio ai fini istituzionali della Fondazione.

Le Parti si danno atto che la retribuzione complessiva dei dipendenti della Fondazione , così come risultante dall'applicazione del presente Accordo Integrativo è stata fissata tenendo conto delle autorizzazioni concesse in questo articolo.

### **Attività decentrata**

Le Parti - nel richiamare integralmente quanto definito e normato dalla contrattazione nazionale (Attività Promozionali) , stabiliscono che il compenso lordo annuo complessivo per queste attività non potrà superare i 10.000 (diecimila) euro, fatti salvi eventuali contributi ad hoc stanziati da Enti Pubblici od Investitori Privati.





## **Ferie**

Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 19 e 20 del CCNL del 1 giugno 2000, in termine di spettanza, la Fondazione comunicherà ogni anno alle RSU nel corso di un apposito incontro da svolgersi entro la fine del mese di Marzo, il Piano Ferie Collettive per quattro settimane anche frazionate.

Le settimana rimanente, potrà essere utilizzate su base individuale, anche frazionata, fermo restando la compatibilità con le esigenze dettate dalla organizzazione della Fondazione.

Le ferie avranno normalmente carattere continuativo e non potranno avere inizio in giorni festivi o in giorno di riposo settimanale.

I giorni di ferie potranno essere fruiti anche in forma frazionata dal personale tecnico - amministrativo, e per le masse artistiche nel caso in cui l'orario giornaliero programmato preveda una doppia prestazione. Nel caso in cui sia prevista una sola prestazione verrà scaricata l'intera giornata di ferie.

## **Trasferte Regionali e Nazionali**

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente, le Parti concordano che in caso di trasferta di durata pari ad una intera giornata o a più giorni, al lavoratore sarà corrisposta una diaria netta giornaliera di € 70 (settanta) con alloggio (almeno 3 categoria e camera doppia) e prima colazione a carico della Direzione.

La Fondazione si impegna a verificare la possibilità di avere delle camere singole in convenzione il cui delta sarà interamente a carico degli interessati.

In caso di trasferta di durata pari a mezza giornata al lavoratore sarà corrisposta una diaria netta giornaliera di € 35 (trentacinque).

Ai fini della determinazione del trattamento da applicare, si considera mezza giornata la trasferta che preveda la partenza dalla sede della Fondazione dopo le ore 14 o l'arrivo alla sede della Fondazione entro le ore 14.

## **Trasferte Internazionali**

In caso di trasferta all'estero al lavoratore sarà corrisposta una diaria netta giornaliera o rimborso da definire entro i limiti fissati dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 27/8/1998, tabella A, lettera D-gruppo IV (art. 3 comma 6 L. 100/2010) e successive modifiche ed integrazioni, ridotta del 20% ai sensi della L94/2012 (spending review).

Restano a carico della Fondazione le spese di alloggio (camera doppia in albergo almeno con 3 stelle o equivalenti) e prima colazione.

La Fondazione si impegna a verificare la possibilità di avere delle camere singole in convenzione il cui delta sarà interamente a carico degli interessati.

### Oneri Trasferte

Le Parti concordano che tutte le trasferte saranno effettuate soltanto nei casi in cui il committente od uno sponsor, se ne faccia preventivamente ed interamente carico e provveda al pagamento di tutti i costi della produzione e/o spettacolo, ivi compresi gli emolumenti retributivi previsti nei due articoli precedenti (Trasferte Regionali, Nazionali ed Internazionali).

### Diritto di precedenza

Le Parti per quanto riguarda i diritti di precedenza relativi alle assunzioni a termine del personale tecnico-amministrativo, si riportano integralmente all'accordo aziendale del 26 novembre 2020 ed al relativo addendum del 5 gennaio 2021 - sottoscritti da CGIL-CISL-UIL e la maggioranza delle RSU - che istituisce e regola il Bacino di Compensazione e ne fissa i criteri di selezione e di precedenza per le eventuali necessità della Fondazione.


La Fondazione, fermo restando quanto previsto dal CCNL, per il regolamento del diritto di precedenza nelle assunzioni a termine dei Professori d'orchestra e degli Artisti del coro, stabilisce quanto segue:

- oltre alle audizioni annuali espressamente bandite per la selezione di personale aggiunto, i concorsi esprimeranno una graduatoria dei vincitori valida per le assunzioni a tempo indeterminato.
- in caso di rinuncia del primo classificato, la Fondazione provvederà a fare scorrere la graduatoria la cui durata è biennale.

Per acquisire il diritto di precedenza, Professori d'orchestra e gli Artisti del coro dovranno presentare i seguenti requisiti:

 **TEATRO REGIONALE TORINO** 

essere risultati idonei in almeno tre audizioni ed avere stipulato contratti a termine con la Fondazione per tre anni stagionali consecutivi con almeno 150 gg (anche non consecutivi) per ciascun anno stagionale.



Nell'ipotesi di mancata indizione per due anni consecutivi da parte della Fondazione di regolare selezione annuale - esclusi i casi di forza maggiore (per esempio la pandemia, lo stato di crisi ecc.) - fermo restando i requisiti di cui al paragrafo precedente - gli Artisti del coro ed i Professori d'orchestra matureranno il diritto di precedenza se hanno conseguito l'idoneità ad almeno una selezione nel triennio.



Ai lavoratori che abbiano acquisito il diritto di precedenza di cui sopra, la Fondazione invierà su loro richiesta, una lettera formale di conferimento che indicherà la data di inizio della sussistenza del diritto.



Le Parti concordano di rivedersi per regolamentare la durata del diritto conferito e le modalità di utilizzo, impegnandosi a sollecitare, ciascuno per la propria parte, una soluzione a livello nazionale.



La Direzione Artistica dovrà tenere costantemente aggiornate le graduatorie sia degli aventi diritto di precedenza sia degli idonei delle audizioni annuali.



Le chiamate dei lavoratori aventi diritto saranno disciplinate secondo le seguenti precedenze:

- 1) lavoratore con maggiore anzianità di data di inizio della sussistenza del diritto di precedenza. In caso di indisponibilità dell'avente diritto, si passerà alla chiamata del lavoratore successivo;
- 2) in caso di esaurimento della graduatoria dei diritti di precedenza acquisiti si passerà al primo idoneo della graduatoria in vigore, da audizione. In caso di indisponibilità dell'avente diritto, si passerà alla chiamata del lavoratore successivo.
- 3) in caso di parità verrà chiamato il lavoratore con maggiore anzianità di servizio.
- 4) sia per le chiamate degli aventi diritto che per quelle delle audizioni annuali, il Professore d'orchestra o l'Artista del coro che per due volte consecutive si dovesse rendere indisponibile sarà depennato dalla graduatoria, fatti salvi i casi di comprovata malattia o di compresenza di altro contratto di lavoro.























Le graduatorie sia degli aventi diritto sia degli idonei, previa informazione della RSU, saranno rese pubbliche mediante affissione degli elenchi negli appositi spazi per la consultazione dei lavoratori.

### Part time

Si rinvia integralmente alla disciplina normativa prevista dal CCNL ed alle intese raggiunte in sede nazionale il 25 marzo 2014 (ALL.1)

### Smart working

Le Parti si impegnano a discutere entro sei mesi dalla stipula del presente contratto integrativo, un accordo che regolamenti lo smart working -- secondo la vigente normativa - per i dipendenti amministrativi. La Direzione del Personale valuterà in relazione ai casi specifici, eventuali altre richieste.

### Visite Mediche

Viene riconosciuto a tutto il personale la possibilità di utilizzare il permesso per visita medica che viene regolato come di seguito:

- uscita 1 ora prima della visita
- rientro entro un'ora dalla fine della visita

Dovrà essere presentato al Ufficio del Personale idonea documentazione.

### Ticket e Buoni Pasto

A tutto il personale verrà riconosciuto un buono pasto per ogni giorno di presenza giornaliera secondo questa disciplina:


- impiegati e operai tecnico - amministrativi per le prestazioni in orario spezzato e per le prestazioni giornaliere in orario continuato purchè di durata non inferiore alle 6 ore. In prestazione unica esclusivamente se l'orario di lavoro termina tra le 13.30 e le 14.30 o se inizia fra le 18.00 e le 19.30;
- impiegati area artistica in caso di almeno 2 prestazioni giornaliere, o prestazione unica che esaurisca l'orario giornaliero;
- per tutto il personale coinvolto in caso di spettacoli di durata superiore alle 4 ore.

Il valore del singolo buono è fissato in 7 (sette) euro.



La Fondazione si impegna nell'ambito dei prossimi lavori di ristrutturazione ed adeguamento del layout ad identificare dei locali deputati al ristoro e forniti delle attrezzature necessarie.

### Permessi Artistici



Le Parti rinviando a quanto stabilito dalla determina commissariale n. 8 del 7 ottobre 2020. (ALL.7).



### Vestiario



La Fondazione fornisce ai professori di orchestra ed agli artisti del coro, secondo le date scelte dalla Direzione, il seguente vestiario:

#### ORCHESTRA:

##### Uomini

- ogni 6 anni : 1 frac completo ovvero: 1 giacca, 1 pantalone, 2 camicie bianche, 1 gilet, 1 farfallino;
- ogni 4 anni : 2 completi neri ovvero: 2 giacche, 2 pantaloni, 4 camicie nere, 2 paia di scarpe (valide sia per frac che per completo nero)

##### Donne:

Sarà riconosciuta un importo triennale di 500 euro finalizzato all'acquisto dell'abbigliamento nero elegante e delle scarpe utilizzate durante le recite e concerti della produzione.

#### CORO - ogni sei anni:

##### Uomini:

- 1 smoking completo ovvero: 1 giacca, 1 pantalone, 2 camicie bianche, 1 fascia, 1 farfallino, 1 paio di scarpe;

##### Donne:

- 1 abito lungo
- 1 soprabito
- 1 stola
- 1 paio di scarpe

#### TECNICI - ogni 4 anni:


- 2 pantaloni (jeans o da lavoro)
- 2 t-shirt
- 2 camicie a m/l
- 2 Felpe
- Giubbotto per chi lavora esternamente



**Permessi sindacali**

Al fine di potere definire una migliore programmazione delle attività lavorative, le Parti concordano sulla necessità che i permessi per attività sindacale vadano comunicati entro le ore 13 del giorno precedente all'Ufficio Produzione ed alla Direzione del Personale.

### Orario di lavoro



In relazione alla nuova disciplina dell'orario di lavoro multiperiodale di cui agli articoli precedenti, le Parti concordano di istituire un monte ore di lavoro individuale bimestrale di 244 ore, onnicomprensivo sia delle ore di effettiva prestazione sia delle ore a disposizione richieste dalla Fondazione.

Il tetto massimo giornaliero viene fissato in 6 ore e quello settimanale in 30 ore.



Per tutta la regolamentazione si rinvia alla disciplina di cui alla normativa contenuta nella regolamentazione condivisa il 25 marzo 2014 che qui si intende integralmente riportata ed in particolare all' art. 64 lettera C) multiperiodale per Orchestra. (ALL. 2).



Le Parti, ribadiscono che l'attività artistica non si esaurisce nell'ambito della prestazione lavorativa, ma è caratterizzata da un costante impegno svolto al di fuori dell'orario di lavoro, diretto al consolidamento delle capacità esecutive, alla crescita qualitativa ed al miglioramento continuo.

### Organizzazione del lavoro



Le Parti al fine di garantire una gestione coerente dell'organizzazione del lavoro con i criteri di flessibilità e di produttività richiamati in premessa, definiscono una differente disciplina rispetto al dettato contrattuale sopra indicato, per quanto segue:

- 
- viene introdotta la possibilità di iniziare le prestazioni pomeridiane alle ore 14 garantendo comunque un intervallo minimo tra le due prestazioni di 2h e 30', riducibili a 1h.
  - le prove ordinarie, assiem, generali, antegenerali e tecnica al pianoforte potranno essere programmate di mattino o di pomeriggio o di sera in qualsiasi giorno lavorativo della settimana.
  - per l'orchestra viene concessa una prova unica programmata al giovedì mattina tranne nel caso che si tratti di prova generale, antegenerale o spettacolo che saranno invece calendarizzati il giovedì sera. Potranno inoltre essere previste per esigenze di programmazione ulteriori prove uniche in qualsiasi giorno della settimana od orario della giornata.



Le Parti concordano che le letture a sezioni o sottosezioni degli archi si svolgeranno con la presenza di tutti gli elementi delle file impegnati nella produzione.

Le Prime Parti e le Parti reali avranno la possibilità – concordando preventivamente con la Direzione Artistica – di turnare all'interno della produzione.

Le file degli archi potranno turnare dalla prima prova fino all'ultima recita mantenendo -  
tranne in casi concordati - gli stessi Professori tra la generale e la prima rappresentazione.

### Carichi di Lavoro

Le Parti concordano che nella organizzazione delle attività e nella suddivisione dei carichi di lavoro, la Direzione Artistica - al fine di tutelare la qualità artistica dei Professori d'Orchestra e dell'Orchestra in generale - si impegna a garantire - per quanto possibile - il criterio di equità.

### Computo durata ante generali, generali e spettacoli.

Viene confermato l'inserimento nel computo del monte ore dell'effettiva durata delle prove antegenerali, generali, e della prima recita, considerando l'orario di inizio programmato fino alla fine della prova arrotondando ai 5' superiori.

Inoltre sono inseriti nel computo del monte ore, l'effettiva durata degli spettacoli calcolata sulla seconda recita considerando l'orario di inizio programmato fino alla fine dello spettacolo arrotondando ai 5' superiori.

La fine spettacolo sarà data dal Direttore di Scena, successivamente ai ringraziamenti del Direttore d'Orchestra.

### Pause


Nelle prove uniche e nelle prove di 3 ore sarà previsto un intervallo di 20 minuti e nelle prove uniche saranno previste due pause da 15 minuti.

### Prime Parti

Le Prime parti di ciascuna sezione dell'orchestra devono sempre essere il riferimento della fila ed hanno l'incarico - di concerto con la Direzione Artistica - di coordinare l'attività delle sezioni sia per quanto riguarda l'aspetto artistico che per quello professionale.

In tal senso sono previsti incontri periodici tra le Prime parti e la Direzione Artistica con la presenza dei Rappresentanti dell'orchestra e delle file.

Le Prime Parti possono concordare con la Direzione Artistica l'opportunità di costituire una Commissione Artistica le cui finalità e modalità di funzionamento saranno oggetto di apposito confronto.



### Rappresentanti della fila

Ciascuna sezione dell'orchestra nomina un rappresentante della fila che coordina l'attività della sezione stessa.



I nominativi dei rappresentanti delle file saranno comunicati alla Direzione artistica onde stabilire periodici incontri riguardanti i problemi delle singole sezioni, fermo restando che ogni proposta sarà vagliata ed autorizzata dalla Direzione Artistica, che resta titolare per la definizione delle alternanze e la rotazione periodica.

### Approntamento materiali musicali



I Professori impegnati nelle prove hanno l'obbligo di riportare sulle parti le arcate, i segni di dinamica, agogica, e le necessarie indicazioni richieste dal Direttore d'orchestra o dalle prime parti entro le prove di lettura anche al fine di agevolare e rendere funzionalmente efficaci le sostituzioni.



Il quintetto delle prime parti degli archi in accordo con il Direttore d'orchestra definirà anticipatamente le arcate che dovranno essere trasmesse alle file in tempo utile per lo svolgimento della prima prova di lettura e tendenzialmente mantenute invariate.

### Professori a disposizione



I Professori impegnati nel titolo, quando non sostengono prove o esecuzioni e non sono impegnati in altre attività programmate dalla Fondazione, restano a disposizione per le sostituzioni che si dovessero rendere necessarie per malattie o per gli altri motivi di assenza, previsti dal CCNL, ivi compresi i permessi per attività sindacale.

Saranno esentati dall'obbligo di registrare la presenza ma dovranno essere personalmente reperibili.

### Sostituzioni



I Professori d'orchestra impegnati nella prova o nella rappresentazione, qualora siano impossibilitati a presentarsi al lavoro per un sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL, hanno l'obbligo di informare tempestivamente e comunque in tempo utile i colleghi a disposizione e quindi la Fondazione per le sostituzioni al fine di garantire la completezza dell'organico stabilito.

Saranno considerati assenti ingiustificati, sia i Professori che omettono di informare i colleghi a disposizione e la Fondazione, sia i Professori che non siano risultati reperibili.



I Professori d'orchestra a disposizione avranno cura di informare i colleghi impegnati nella prova o nella rappresentazione e quindi la Fondazione, qualora siano impossibilitati per eventuali sostituzioni per sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL.



Nelle ipotesi di sostituzioni rese necessarie per malattie fino a 60 giorni saranno utilizzati i Professori d'orchestra dipendenti della Fondazione all'interno dell'orario di lavoro.

Nelle ipotesi di sostituzioni rese necessarie per malattie, maternità, servizio militare o aspettativa superiore ai 60 giorni - previa verifica della necessità della sostituzione stessa da parte della Direzione artistica con le Prime Parti ed i Rappresentanti sindacali di settore, la sostituzione verrà prevista con assunzione di Professori d'orchestra a tempo determinato Laddove però la produzione sia già entrata nella fase finale, cioè dalla prova antegenerale in poi, la sostituzione verrà garantita internamente e indipendentemente dalla durata della malattia/permesso/aspettativa verificata.



### **Prestazioni artistiche**



I Professori d' Orchestra - nel confermare il proprio impegno nel curare l'aggiornamento continuo sulla evoluzione della scrittura musicale e dell'impiego degli strumenti da parte dei compositori - sono tenuti a rendere le seguenti prestazioni artistiche, il cui elenco ha carattere semplificativo e non esaustivo:

- 
- 
- 
- 
- a) il superamento della netta distinzione tra "solo" e "tutti" negli archi e quindi l'esecuzione a parti reali quando sia previsto dal compositore o (nel caso del repertorio del XVI, XVII, XVIII secolo) dal revisore realizzatore o dal Direttore d'orchestra, per tutti i componenti la sezione, fatto salvo l'ordine gerarchico delle parti.
  - c) l'esecuzione con il proprio strumento di parti scritte per strumenti caduti in disuso e abitualmente sostituiti, nell'evoluzione dell'orchestra moderna, dagli strumenti ora in uso;
  - d) l'aggiunta di limitati parti di ripieno e di raddoppi di sostegno o la sostituzione di strumenti per ragioni di equilibrio acustico in rapporto con le caratteristiche della sala, cioè la riaffermazione di un diritto di revisione dell'interprete, che in questo caso pertiene al Direttore d'orchestra;
  - e) le prove non solo a sezioni, ma a file o "sotto-sezioni" (violini primi soli, strumentini soli, sole trombe, soli tromboni ecc.) sono da effettuarsi sotto la guida delle prime parti o di un assistente o, dove si ritenga necessario, dal Direttore d'orchestra;
  - f) le Prime parti e i rappresentanti delle file segnaleranno, all'inizio della stagione o comunque in tempo utile alla Direzione artistica, l'opportunità di inserire una prova a sottosezione nelle singole produzioni, qualora da questa non espressamente programmata.

### **Indennità strumento**



Le Parti concordano di riconoscere ai Professori d'Orchestra che utilizzano uno o più strumenti di propria proprietà, una speciale indennità mensile che comprende una quota a titolo di rimborso forfettario per manutenzione strumento - ivi incluse tutte le forniture di





corde, ance ed altri accessori per gli strumenti – ed una quota a titolo di apporto capitale riferita agli strumenti suonati dai Professori d'orchestra ed usati su richiesta della Fondazione.

Il valore di questa indennità è pari a 129,52 euro lordi al mese per 12 mensilità.

Detta indennità non incide su TFR e istituti di legge.

La Fondazione valuterà la possibilità di fare rientrare nelle coperture assicurative attualmente in essere, i danni da deprezzamento a seguito incidente, da secco e da umido.

### **Prestazioni di Palcoscenico – suddivisione ed utilizzazione del complesso orchestrale**

Le Parti rinviano per la disciplina di questi istituti a quanto sancito dal CCNL e per il trattamento economico alla determina commissariale n. 70 del 21 dicembre 2020 (ALL. 8).

### **Strumenti Speciali**

Le Parti rinviano per il trattamento economico alla determina commissariale n. 70 del 21 dicembre 2020 (ALL. 8).

## Parte Generale Area Artistica – Maestri Collaboratori

### Orario di lavoro

In relazione alla nuova disciplina dell'orario di lavoro multiperiodale di cui agli articoli precedenti, le Parti concordano di istituire un monte ore di lavoro individuale bimestrale di 338 ore, omnicomprensivo sia delle ore di effettiva prestazione sia delle ore a disposizione richieste dalla Fondazione.

Il tetto massimo giornaliero viene fissato in 9 ore e quello settimanale in 43 ore.

Per tutta la regolamentazione si rinvia alla disciplina di cui alla normativa contenuta nella regolamentazione condivisa il 25 marzo 2014 che qui si intende integralmente riportata ed in particolare all' art. 53 lettera B) Multiperiodale per Maestri Collaboratori (ALL. 3).

Le Parti, ribadiscono che l'attività artistica non si esaurisce nell'ambito ristretto della prestazione lavorativa, ma è caratterizzata da un costante impegno svolto al di fuori dell'orario di lavoro, rivolto al consolidamento delle capacità esecutive, alla crescita qualitativa ed al miglioramento continuo.

### Organizzazione del lavoro

Le Parti al fine di garantire una gestione coerente dell'organizzazione del lavoro con i criteri di flessibilità e di produttività richiamati in premessa, definiscono una differente disciplina rispetto al dettato contrattuale sopra indicato, per quanto segue:

- possibilità di svolgere le prestazioni in qualunque orario della giornata compreso tra le ore 10 e le ore 24 (estendibile dalle ore 8.30 per il Maestro alle Luci, ed alle 09.30 in caso di audizioni/concorsi) con un intervallo minimo di 1h tra le due prestazioni della giornata, aumentabili a 1h e 30' in caso di prove musicali;
- la prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata di 5 ore ed ai fini del monte ore varrà 7 ore.

### Pause

Viene stabilito che nelle prove di 3 ore sarà previsto un intervallo di 20 minuti, mentre nella prova tecnica al pianoforte di 3.45 due intervalli da 15 minuti.

Resta inteso che eventuali modifiche potranno essere definite in funzione delle esigenze che potranno scaturire durante le prove stesse.

### **Computo durata ante generali, generali e spettacoli**

Viene confermato l'inserimento nel computo del monte ore dell'effettiva durata delle prove antegenerali, generali, e della prima recita, considerando l'orario di inizio programmato fino alla fine della prova arrotondando ai 5' superiori.

Inoltre sono inseriti nel computo del monte ore, l'effettiva durata degli spettacoli calcolata sulla seconda recita considerando l'orario di inizio programmato fino alla fine dello spettacolo arrotondando ai 5' superiori.

La fine spettacolo sarà data dal Direttore di Scena, successivamente ai ringraziamenti del Direttore d'Orchestra.

### **Prestazioni ordinarie**

I Maestri collaboratori sono tenuti ad eseguire senza alcun compenso aggiuntivo le parti previste in palcoscenico (dietro le scene) per strumenti a tastiera o per strumenti per tradizione di loro competenza (campane, grancassa, macchina del vento, lastre metalliche, ecc.)

### **Prestazioni di Palcoscenico - suddivisione ed utilizzazione del complesso orchestrale**

Le Parti rinviano per la disciplina di questi istituti a quanto sancito dal CCNL.

### **Personale a disposizione**

I Maestri Collaboratori impegnati nel titolo, quando non sostengono prove o esecuzioni e non sono impegnati in altre attività programmate dalla Fondazione, restano a disposizione per le sostituzioni che si dovessero rendere necessarie per malattie o per gli altri motivi di assenza, previsti dal CCNL, ivi compresi i permessi per attività sindacale.

Saranno esentati dall'obbligo di registrare la presenza ma dovranno essere personalmente reperibili.

### **Sostituzioni**

I Maestri Collaboratori impegnati nella prova o nella rappresentazione, qualora siano impossibilitati a presentarsi al lavoro per un sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL, hanno l'obbligo di informare tempestivamente e comunque in tempo utile i colleghi a disposizione e quindi la Fondazione per le sostituzioni al fine di garantire la completezza dell'organico stabilito.

Saranno considerati assenti ingiustificati, sia i Maestri Collaboratori che omettono di informare i colleghi a disposizione e la Fondazione, sia i Maestri Collaboratori che non siano risultati reperibili.

I Maestri Collaboratori a disposizione avranno cura di informare i colleghi impegnati nella prova o nella rappresentazione e quindi la Fondazione, qualora siano impossibilitati per eventuali sostituzioni per sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL.



**Compensi Speciali**

Le Parti rinviando per il trattamento economico alla determina commissariale n. 70 del 21 dicembre 2020 (ALL. 8).

plus

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.



## Parte Generale Area Artistica – Coro

### Orario di lavoro

In relazione alla nuova disciplina dell'orario di lavoro multiperiodale di cui agli articoli precedenti, le Parti concordano di istituire un monte ore di lavoro individuale bimestrale di 244 ore, omnicomprensivo sia delle ore di effettiva prestazione sia delle ore a disposizione richieste dalla Fondazione.

Il tetto massimo giornaliero viene fissato in 6 ore e quello settimanale in 30 ore.

Le Parti concordano che il superamento delle 6 ore massime giornaliere – non oltre le 7 ore – sarà pagato in regime di straordinario con le maggiorazioni di legge.

Per il resto si rinvia alla normativa contenuta nella regolamentazione condivisa il 25 marzo 2014 che qui si intende integralmente riportata ed in particolare all' art. 77 lettera C) multiperiodale per Artisti del Coro (ALL. 4).

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di vestizione, trucco e parrucco, le Parti concordano che al fine di garantire una preparazione coerente ed adeguata, la Direzione Artistica indicherà le tempistiche necessarie, fermo restando i compiti di vigilanza del Direttore di Scena e dell'Ispettore del Coro.

### Organizzazione del lavoro

Le Parti al fine di garantire una gestione coerente dell'organizzazione del lavoro con i criteri di flessibilità e di produttività richiamati in premessa, definiscono una differente disciplina rispetto al dettato contrattuale sopra indicato, per quanto segue:

- viene introdotta la possibilità di iniziare le prestazioni pomeridiane alle ore 14 garantendo comunque un intervallo minimo tra le due prestazioni di 2h e 30', riducibili a 1h e nel caso che la seconda prestazione sia una prova di sala o di scena;
- le prove di sala, scena, assiem, generali, antegenerali e tecnica al pianoforte potranno essere programmate di mattino o di pomeriggio o di sera in qualsiasi giorno lavorativo della settimana.
- potranno inoltre essere previste per esigenze di programmazione, prove uniche in qualsiasi giorno della settimana o orario della giornata .

Si prevedono tra le prestazioni dovute dagli Artisti del coro senza diritto a compenso speciale:

- l'esecuzione di opere e composizioni sinfoniche in lingua straniera, in lingua antica e in lingua morta;

- le prestazioni di comparsata, mimo e danza, sono regolate dall'art. 75 della Parte Speciale Artisti del Coro del CCNL;
- a) l'esecuzione di frammenti di parti di altra sezione (salto di rigo) compatibilmente con la tessitura, per un migliore risultato acustico, fino ad un massimo del 30% della somma delle battute assegnate al coro maschile e femminile nel canto e piano di riferimento;
- b) i lavori nei quali le singole sezioni siano suddivise in più parti reali, purché ogni parte sia affidata ad almeno due Artisti del coro ed escludendo quelle che rivestissero carattere di assolo. Non si considerano parti reali, in partiture contemporanee, gli effetti di "cluster" e simili;
- c) si conviene che la qualità professionale si otterrà anche con il controllo, in fase di studio, per coppie di Artisti del coro appartenenti alla stessa sezione e che il Direttore del coro possa provvedere all'aggiornamento professionale del coro con lezioni collettive sulla evoluzione della scrittura, fonetica e indicazioni sulla tecnica vocale;
- d) in presenza di programmi particolarmente impegnativi e sempre previa comunicazione con i rappresentanti sindacali, il Direttore del coro può convocare gli Artisti del coro fino ad un'ora prima dello spettacolo per ripasso in sala, sempre nel rispetto del monte ore settimanale.

#### Parti Soliste

La Fondazione potrà assegnare ad Artisti del coro, dietro corresponsione di un compenso - stabilito dalla determina Commissariale n. 70 del 21 dicembre 2020 (ALL.8), l'interpretazione di ruoli solistici o di piccolo comprimariato.

La scelta dei ruoli e dei loro interpreti sarà competenza esclusiva del Direttore artistico e verrà fatta a suo insindacabile giudizio, previa audizione su base volontaria da effettuarsi ad inizio della stagione, ed a ridosso delle produzioni.

#### Computo durata ante generali, generali e spettacoli

Viene confermato l'inserimento nel computo del monte ore dell'effettiva durata delle prove antegenerali, generali, e della prima recita, considerando l'orario di inizio programmato fino alla fine della prova arrotondando ai 5' superiori.

Inoltre sono inseriti nel computo del monte ore, l'effettiva durata degli spettacoli calcolata sulla seconda recita considerando l'orario di inizio programmato fino alla fine dello spettacolo arrotondando ai 5' superiori.

La fine spettacolo sarà data dal Direttore di Scena, successivamente ai ringraziamenti del Direttore d'Orchestra.

### **Pause**

Nelle prove uniche e nelle prove di 3 ore sarà previsto un intervallo di 20 minuti.

Per il Coro durante le prove di scena di 3 ore sarà previsto un intervallo di 20 minuti, tendenzialmente a cavaliere dell'orario coincidente con la metà della prova.

L'intervallo tra le due prestazioni di cui almeno una prova di sala, potrà essere comunque ridotto previo accordo tra il Direttore del Coro e le Rappresentanze Sindacali del Coro.

### **Personale a disposizione**

Per ogni prestazione artistica che non impegni tutti gli Artisti del coro, saranno scelti degli artisti per sezione per la eventuale sostituzione dei titolari.

I sostituti sono tenuti a partecipare a tutte le prove di sala, ad assistere e, ove possibile, partecipare almeno a un terzo delle prove di scena su indicazione del Direttore di Scena, e ad assistere alle rimanenti fino alla prova antegenerale.

La scelta dei titolari e dei sostituti sarà fatta dal Direttore del coro.

Durante le recite i sostituti resteranno a disposizione per le sostituzioni rese necessarie da malattie o da altri motivi di assenza previsti dal CCNL, ivi compresi i permessi per attività sindacali.

Per tali sostituzioni i costumi saranno sanificati.

I sostituti durante le recite dovranno essere personalmente reperibili ma possono essere esentati dall'obbligo di registrare la presenza.

I restanti Artisti del coro - se non sono impegnati in altre attività programmate dalla Fondazione - che non risulteranno né titolari né sostituti possono essere esentati dalla registrazione della presenza.

Resteranno a disposizione fino alla prova generale per eventuali sostituzioni di colleghi titolari o sostituti improvvisamente impossibilitati a partecipare alla produzione.

Gli Artisti del coro impegnati nelle rappresentazioni qualora siano impossibilitati a presentarsi per un sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL, hanno l'obbligo di informare tempestivamente e comunque in tempo utile i colleghi a disposizione e quindi la Fondazione onde garantire la completezza dell'organico stabilito. Saranno considerati assenti ingiustificati, sia gli Artisti del coro che omettano di informare i colleghi a disposizione che la Fondazione, sia gli Artisti del coro che non siano risultati reperibili.

Gli Artisti del coro a disposizione dovranno informare i colleghi impegnati e la Fondazione se - sopraggiunto un impedimento previsto dal CCNL - non possono effettuare eventuali sostituzioni.

### Dinamica agogica

Gli Artisti del coro impegnati nelle prove hanno l'obbligo di riportare nelle parti i segni di dinamica, agogica e le necessarie indicazioni richieste dal Direttore del coro anche al fine di agevolare e rendere funzionalmente efficaci le sostituzioni.

La Direzione artistica favorirà ogni eventuale possibile confronto tra il Direttore del coro e il Direttore ospite.

### Voce

Gli Artisti del Coro hanno l'obbligo di cantare in piena voce durante lo svolgimento di tutte le prove. Tale obbligo, salvo motivate richieste, del Direttore d'Orchestra, del Direttore del Coro e del Regista non si applicherà alle prove di regia ed antepiano.

**AREA TECNICA - Direzione Tecnica- Direzione Allestimenti**

**Orario di lavoro**

In relazione alla nuova disciplina dell'orario di lavoro multiperiodale le Parti concordano di istituire un monte ore di lavoro individuale bimestrale di 338 ore in regime ordinario.

L'orario di lavoro settimanale è di 43 ore in regime ordinario. Le prestazioni devono avere durata non inferiore alle 3 ore e non superiore alle 5 ore fermo restando il limite massimo di 9 ore giornaliere in regime ordinario. Il primo turno potrà avere inizio dalle ore 7 a.m. per esigenze di cantiere od operazioni di carico e scarico e dalle ore 8 a.m. per esigenze di assistenza manutenzione e produzione. Qualora la prestazione sia in orario continuato, l'orario di lavoro viene fissato in 6 ore giornaliere comprensive di un intervallo di 30 minuti, differenziato secondo le esigenze.

Le ore eventualmente eccedenti il monte ore bimestrale di 338 ore vengono liquidate in regime straordinario alla fine del mese successivo al bimestre.

Per tutta la regolamentazione si rinvia alla normativa contenuta nella regolamentazione condivisa il 25 marzo 2014 che qui si intende integralmente riportata ed in particolare di cui all' art. 101 e 108 lettera e B) Multiperiodale (ALL. 5 e 6).

Le Parti convengono che sarà assicurata per quanto possibile una adeguata alternanza di turnazione tra i dipendenti di ogni singolo reparto tecnico.

**Lavoro notturno**

Le Parti nel rinviare alla disciplina di cui al CCNL, definiscono la seguente articolazione:

**1** In caso di lavoro notturno a partire dalle ore 24:

- a) orario continuato di 6 ore programmato settimanalmente in 5 nottate lavorative, computato in 35 ore;
- b) orario unico di 5 ore (computato in 6 ore) programmato in forma discontinua (massimo 2 volte in una settimana) con intervallo minimo di 12 ore dalla fine della prestazione precedente all'inizio della prestazione notturna. In questi casi la prestazione notturna esaurisce la prestazione di tutta la giornata.

**2** In caso di una prestazione a cavaliere delle ore 24 e comunque non oltre le ore 3 del mattino:

- la durata della prestazione non potrà superare le 5 ore e verrà computata nel giorno di inizio della prestazione aumentando di un'ora l'effettiva durata della prestazione stessa (es.: 3h = 4h, 4h = 5h, 5h = 6h);
- la prestazione precedente dovrà esaurirsi entro le ore 14 e dovrà avere una durata massima di 4 ore, ferme restando le disposizioni di legge;

- la prestazione successiva non potrà avere inizio prima delle ore 19.30, ferme restando le disposizioni di legge.

### Intervalli

La durata dell'intervallo minimo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è stabilita in minimo 1 ora e massimo 2 ore.

Nelle ipotesi di tutti i tipi di prove e/o spettacoli, l'intervallo potrà avere una durata massima di 3 ore.

### Forfetizzazione spettacoli

La forfetizzazione dello spettacolo, delle prove generali e prove antegenerali è computata in 3 ore e 45 minuti, compresi 15 minuti precedenti l'inizio, qualsiasi sia la durata dello spettacolo stesso. Per il Piccolo Regio la forfetizzazione viene computata in 2 ore e 30 minuti.

Tale forfetizzazione si applica esclusivamente agli spettacoli d'opera, balletto, concerti sinfonici e di musica leggera programmati in sala grande e agli spettacoli d'opera, balletto, concerti sinfonici programmati fuori sede.

La forfetizzazione può essere preceduta da un anticipo o seguita da un posticipo.

### Banca ore

Eventuali eccedenze autorizzate dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale fino a 40 ore verranno messe a recupero o saranno pagate in regime di straordinario. A tal fine viene istituita una banca ore individuale annua la cui fruizione dovrà obbligatoriamente avvenire in accordo con il Responsabile entro il 31 luglio dell'anno successivo.

### Organizzazione del lavoro

Nell'orario programmato deve essere eseguito ogni tipo di servizio (spettacoli-prove-montaggi-smontaggi-preparazioni-vestizioni-servizi vari ecc.) indipendentemente da quanto previsto dall'ordine del giorno.

Il termine dell'orario effettivo di lavoro è determinato unicamente dall'orario del programma settimanale e non dal termine delle prove, degli spettacoli o delle manifestazioni.

Tuttavia, per il personale impegnato nelle prove in palcoscenico la prestazione può intendersi esaurita con il "fine prova" previa autorizzazione del Direttore degli Allestimenti o del Responsabile della Produzione.

Per il personale della direzione tecnica il servizio terminerà solo quando il Teatro sarà completamente vuoto, l'uscita anticipata sarà autocertificata e siglata dal Responsabile il giorno dopo.

La Fondazione procederà ad un monitoraggio semestrale sull'andamento delle uscite anticipate al fine di intervenire in caso di andamenti anomali, previa informazione alle RSU.

### **Servizio di reperibilità**

Il "servizio di reperibilità" viene svolto da tutto il personale della Direzione Tecnica su indicazione del Direttore Tecnico ed è sempre attivo 24h su 24h a prescindere dall'attività programmata in teatro, dai turni, riposo o festività.

Il servizio di Reperibilità mista telefonica/operativa, ha lo scopo di garantire un adeguato supporto di "assistenza telefonica giornaliera" e di tipo "operativo sugli impianti, strutture e presidi antincendio" in caso di emergenza o necessità al fine di mantenere il livello di sicurezza adeguato o di ripristinarlo.

In caso di interventi di emergenza fuori dall'orario di lavoro programmato a compensazione del viaggio verranno detratte due ore da scalare dal monte ore bimestrale.

Sarà compito del Direttore Tecnico organizzare il servizio in maniera da garantire un presidio professionalmente adeguato in grado di rispondere alle diverse emergenze, gestendo la turnazione in maniera da equilibrare il carico di lavoro e le relative ricadute economiche collegate all'indennità di reperibilità tra tutto il personale della Direzione Tecnica.

Il tempo viaggio in caso di chiamata di emergenza, fuori dall'orario di lavoro, sarà conteggiata in due ore che saranno scaricate dal monte ore.

Le Parti concordano che il trattamento economico sarà regolato come da accordo integrativo del 1 gennaio 2004.

Le indennità di reperibilità non fanno parte della retribuzione a nessun effetto, degli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL e non fanno parte della retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto con riferimento a quanto consentito dall'art.1 2° comma della legge 29.5.82 n. 297.

### **Indennità VVFF**

Le Parti nelle more della nuova regolamentazione che sarà prevista dal documento necessario per l'ottenimento della agibilità, si impegnano ad incontrarsi per definire eventuali problematiche.

Le Parti confermano il trattamento economico in essere.

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Direzione Marketing- Direzione Stampa e Comunicazione - Direzione del Personale - Direzione Amministrazione- Direzione Artistica - Sovrintendenza- Ufficio Acquisti - Personale inquadrato come amministrativo in aree tecniche**

**Orario di lavoro**

Le Parti nel ribadire che l'orario di lavoro è individuale definiscono la seguente articolazione che è funzionale alle diverse caratteristiche delle attività lavorative delle Direzioni coinvolte:

- Direzione Amministrazione, Personale, Acquisti,;
- 36 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi, lunedì in orario continuato di 6 ore e dal martedì al venerdì con orario di 7 ore e 30 minuti.

Direzione Artistica, Marketing, Stampa e Comunicazione, Sovrintendenza, Personale amministrativo delle aree tecniche:

In relazione alla nuova disciplina dell'orario di lavoro multiperiodale le Parti concordano di istituire un monte ore di lavoro individuale bimestrale di 338 ore in regime ordinario (ALL. 5 e 6)

L'orario di lavoro settimanale è di 39 ore medie in regime ordinario. Le prestazioni devono avere durata non inferiore alle 2 ore e non superiore alle 5 ore e mezza, fermo restando il limite massimo di 9 ore giornaliere in regime ordinario.

Qualora la prestazione sia in orario continuato, l'orario di lavoro viene fissato in 6 ore giornaliere comprensive di un intervallo di 30 minuti, differenziato secondo le esigenze.

Per tutta la regolamentazione si rinvia alla normativa contenuta nella regolamentazione condivisa il 25 marzo 2014 che qui si intende integralmente riportata ed in particolare di cui all' art. 101 e 108 lettera e B) Multiperiodale (ALL. 5 e 6).

Nel confermare che il giorno di riposo del personale amministrativo è fissato nella giornata di domenica, le Parti concordano che il giorno di riposo potrà essere spostato nel corso della settimana qualora dovessero subentrare particolari esigenze.

**Regime degli ingressi e delle uscite - Doppia prestazione giornaliera**

Nelle giornate dal martedì al venerdì - trattandosi di doppia prestazione giornaliera - l'entrata al mattino deve avvenire entro le 8,15 ed il pomeriggio entro le ore 13.30 con un'ora e mezza di elasticità all'entrata del mattino e del pomeriggio.

L'uscita avverrà alle ore 12.45 per la prima prestazione mentre, per la seconda prestazione, a partire dalle ore 16.30 (più i recuperi dell'elasticità eventualmente utilizzata).



Sarà facoltà della Fondazione consentire per motivi di servizio lo spostamento dell'ora di uscita del mattino, fermo restando l'intervallo di 30 minuti.

L'ingresso del pomeriggio non potrà avvenire comunque oltre le ore 15.

### **Prestazione unica giornaliera**



Nella giornata del lunedì - trattandosi di prestazione svolta in orario continuato- l'entrata deve avvenire entro le ore 8.15 con un'ora e mezza di elasticità.



Il dipendente potrà essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad effettuare l'orario continuato al pomeriggio con l'entrata alle ore 12.30, fermo restando l'elasticità predetta.

Sarà facoltà della Fondazione spostare nell'arco della settimana e in caso di particolari necessità nelle settimane successive, la giornata di orario continuato.



La Fondazione si riserva di apportare agli orari di lavoro del settore amministrativo le modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi o di produzione.



### **Permessi**

In caso di necessità personale che non possono essere risolte utilizzando l'orario elastico, la Fondazione potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, oltre ai casi previsti dal vigente CCNL, permessi su recupero fino ad un massimo di due ore.

### **Banca ore**



Eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale fino a 40, verranno messe a recupero. A tal fine viene istituita una banca ore individuale annua la cui fruizione dovrà obbligatoriamente avvenire in accordo con il Responsabile entro il 31 luglio dell'anno successivo.



### Condizioni Preliminari di accesso ai Premi

La Fondazione in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, ribadisce che il pagamento di ogni e qualsiasi forma di Premio è subordinata al raggiungimento del risultato di pareggio del bilancio dell'anno di riferimento.

### Premio di Produzione

Le Parti confermano la applicazione di quanto sancito dall'art. 15 del CCNL 1 giugno 2000 relativamente alla disciplina del premio di produzione il cui valore è pari al 3% della base retributiva costituita dai minimi tabellari (stipendio base ed elemento aggiuntivo), indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità

### Premio di risultato

L'attuale situazione della Fondazione - che ha avviato un percorso di rilancio, ristrutturazione e riorganizzazione attraverso il Piano di Risanamento di cui la presente intesa costituisce parte integrante - deve essere supportata da un sistema d'incentivazione collettiva più coerente con l'attuale condizione economico - finanziaria ed in grado di rafforzare la correlazione con gli obiettivi di recupero prefissati nell'arco di piano 2021-2023.

L'obiettivo prioritario di un ottimale posizionamento strategico attraverso il recupero di competitività e di immagine presuppone la tensione di tutte le Funzioni aziendali sulla performance, attraverso il rispetto del Budget e del punteggio FUS, la proposta di un livello artistico in grado di garantire adeguati livelli di occupancy della sala ed una continua attività di monitoraggio dei costi fissi.

L'attenzione alla performance ed ai livelli di flessibilità collegati, rappresenta la leva strategica per garantire una crescita stabile e sostenibile, supportata dalla costante attenzione alla marginalità delle commesse, e, più in generale, alla redditività della Fondazione.

L'introduzione di un nuovo sistema di incentivazione collettiva deve porsi l'obiettivo di garantire la partecipazione di tutte le risorse alla creazione di valore per la Fondazione.

E' necessario altresì che i parametri utilizzati nella misurazione degli obiettivi abbiano la caratteristica di essere immediatamente percepiti da tutti i dipendenti - a prescindere dalla posizione aziendale ricoperta - attraverso una semplificazione delle modalità di calcolo, tale da consentirne una adeguata controllabilità in termini di frequenza del monitoraggio e di certificazione degli obiettivi raggiunti.

Il Premio deve pertanto essere Semplice e Trasparente ma con una interfunzionalità tale da garantire lo sforzo congiunto ed integrato di tutte le aree aziendali .


Inoltre le Parti, consapevoli che il miglioramento della competitività della Fondazione passa anche dalla definizione di un sistema credibile dal punto di vista della corresponsione di quote di salario verso i dipendenti, pur conservando il sistema di incentivazione come caratteristica unica ed imprescindibile il requisito della variabilità - hanno fissato parametri fortemente ancorati ad effettivi piani di recupero e di rilancio della Fondazione.

Il Premio dovrà quindi essere potenzialmente remunerativo.

### Parametri e determinazione del premio

L'importo del Premio di Risultato da erogare sarà determinato in ragione del conseguimento dei risultati della Fondazione misurati, per ciascun anno, attraverso i parametri sotto riportati, con la rappresentazione dei relativi indicatori e l'evidenza della popolazione a cui si riferiscono.

Il valore totale massimo del Premio uguale per tutte le categorie, è pari a 1.300 (milletrecento) euro lordi per il 2022 e di 1.350 (milletrecentocinquanta) euro lordi per il 2023 ed il 2024.






TABELLE NUOVO PREMIO DI RISULTATO

	2022	2023	2024
Reddittività	Peso 40% Premio 520,00	Peso 40% Premio 540,00	Peso 40% Premio 540,00
Efficacia	Peso 20% Premio 260,00	Peso 20% Premio 270,00	Peso 20% Premio 270,00
Produttività Specifica	Peso 40% Premio 520,00	Peso 40% Premio 540,00	Peso 40% Premio 540,00
<b>Totale Valore Premio</b>	<b>1300</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>

Performance della Fondazione

I parametri che concorrono alla determinazione della Performance della Fondazione sono:

- Recupero di Reddittività il cui peso è pari al 40% del valore teorico del Premio:
  - è il raggiungimento dell'incremento definito nel budget del Piano di Risanamento.
- Indice di Efficacia Complessiva il cui peso è pari al 20% del valore teorico del Premio:
  - è il risultato del raggiungimento dei punti FUS annualmente definiti nel Piano di Risanamento
- Destinatari sono tutti i dipendenti della Fondazione

## Produttività specifica di Area

I parametri che concorrono alla determinazione delle Produttività specifiche di Area sono due con un peso ciascuno del 20% e sono differenziati per le tre aree di riferimento, Artistica, Tecnica ed Amministrativa.

Unica condizione per accedere è il raggiungimento del risultato di pareggio di bilancio.

### Area Artistica

- Indice di Occupancy, previsto nel Piano di Risanamento, il cui peso è pari al 20% del valore teorico del Premio:
  - è la media della percentuale di riempimento del Teatro per le attività di Opera, Concerti, Balletti, definita ogni anno nel Piano di Risanamento;
- Raggiungimento del rapporto tra Costi di Produzione Artistica/Punti FUS previsti nel Piano di Risanamento, il cui peso è pari al 20% del valore teorico del Premio.
- Destinatari sono i dipendenti della Direzione Artistica

### Area Tecnica

- ❖ Efficiamento Budget il cui peso è pari al 20% del valore teorico del Premio:
  - è il raggiungimento di una percentuale di riduzione rispetto al budget del Piano di Risanamento assegnato alla Direzione Tecnica ed alla Direzione Allestimenti ;
- ❖ Raggiungimento del rapporto tra Costi Allestimento/punti Fus previsti dal Piano di Risanamento, il cui peso è pari al 20% del valore teorico del Premio
- ❖ Destinatari sono i dipendenti della Direzione Tecnica e della Direzione Allestimenti

### Area Amministrativa

- ✓ Raggiungimento del valore degli Altri Ricavi previsto nel Piano di Risanamento, il cui peso è pari al 20% del valore del Premio
- ✓ Efficiamento Budget il cui peso è pari al 20% del valore teorico del Premio:
  - è il raggiungimento di una percentuale di riduzione rispetto al budget del Piano di Risanamento assegnato alla Direzione Amministrazione, Marketing, Stampa e Comunicazione, Acquisti.
- ✓ Destinatari sono i dipendenti della Direzione Amministrazione, Marketing, Stampa e Comunicazione, Sovrintendenza.



### Frequenza di erogazione

La corresponsione dell'importo del Premio di Risultato, calcolato secondo quanto indicato nel presente Accordo, sarà effettuata in un'unica soluzione nell'anno successivo a quello in cui è stato conseguito il risultato stesso, dopo la approvazione del bilancio con la retribuzione del mese di **Maggio**.




### Sistema di comunicazione, verifica e monitoraggio



Le Parti, sulla base dei principi esposti in premessa - con particolare riferimento alla semplificazione, trasparenza e controllabilità del Premio - convengono sulla necessità di definire un nuovo modello di comunicazione interna.

In tale ottica vengono di seguito fissati gli incontri di monitoraggio dei parametri del PdR e le comunicazioni aziendali con la rispettiva cadenza temporale:

- 
- incontro tra Fondazione con Segreterie Provinciali ed RSU di CGIL-CISL-UIL-FIALS, da tenersi nel mese di aprile per la comunicazione dei consuntivi dell'anno precedente.
  - Incontro tra Fondazione, Segreterie Provinciali ed RSU da tenersi nel mese di **Febbraio** per la comunicazione dei:
    - target di performance della Fondazione
    - target specifici per i settori Amministrativo, Tecnico ed Artistico

Potranno essere inoltre attivati specifici incontri tra Fondazione ed RSU destinati a:


- 
- 
- 
- monitorare l'andamento dei parametri
  - verificare eventuali scostamenti rispetto ai target;
  - analizzare eventuali situazioni anomale ed indicare le possibili soluzioni.

### Regole di corresponsione

I beneficiari del Premio di Risultato saranno tutti i dipendenti in forza nel periodo di riferimento utile alla sua determinazione ed ancora in forza al momento della corresponsione. L'importo da pagare, proporzionale all'effettivo servizio prestato, sarà determinato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati nel corso del periodo di riferimento, considerando mese intero anche la frazione di mese superiore ai quindici giorni, con esclusione delle assenze non retribuite.



Per i dipendenti con rapporto di lavoro **a tempo parziale**, il Premio sarà erogato in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato.



Per i lavoratori con contratto a **tempo determinato** la corresponsione avverrà con applicazione delle medesime modalità previste per i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato purché il contratto abbia avuto una durata non inferiore a 6 mesi anche non continuativi . L'importo lordo teorico annuo per questa categoria viene incrementato del 50%.

**Indennità Flessibilità Operativa**

Le Parti si danno atto reciprocamente della necessità di operare un contenimento del costo del lavoro attraverso la adozione delle necessarie misure funzionali senza tuttavia dimenticare di individuare le soluzioni più corrette dal punto di vista professionale e sociale. In tale ambito, tenendo conto della necessità di avere dei tetti di spesa definiti, di semplificare il cedolino paga e di ricomprendere in un unico importo tutto le voci indicate e previste dal presente Accordo che possono avere una ricaduta economica laddove non espressamente definita, le Parti convengono di erogare a tutto il personale a tempo indeterminato una "Indennità di flessibilità operativa" assorbibile nei futuri incrementi contrattuali. Tale indennità il cui valore annuo lordo è indicato nella tabella sottostante, sarà suddiviso in 12 mensilità e parametrato come di seguito per ciascun settore al livello 100.

RIEPILOGO RISPETTO PAR. 100				
SETTORE	VOCE	2022	2023	2024
ORCHESTRA				
	Indennità Flessibilità	2.350	2.500	2.750
CORO				
	Indennità Flessibilità	1.700	1.800	2.000
MAESTRI				
	Indennità Flessibilità	2.900	3.100	3.300
TECNICI				
	Indennità Flessibilità	1.000	1.200	1.600
AMM.VI				
	Indennità Flessibilità	500	600	800
AMM.VI 39 ORE				
	Indennità Flessibilità	800	1.000	1.250

TECNICI	
Livello	Parametro
FA	121,6
FB	115,8
1	110,3
2	105,0
3A	100,0
3B	95,0
4	90,3
5	85,7

ORCHESTRA	
Livello	Parametro
A1A	121,6
A1	115,8
A2	110,3
A2A	105,0
A3	100,0
A4	95,0
A5	90,3

CORO	
Livello	Parametro
A5	100
A6	95

MAESTRI	
Livello	Parametro
A1	105
A2	100
A3	95

AMMINISTRATIVI	
Livello	Parametro
FA	121,6
FB	115,8
1	110,3
2	105,0
3A	100,0
3B	95,0
4	90,3
5	85,7

### Semplificazione Cedolino Paga

Le Parti nell'ottica di una armonizzazione complessiva del cedolino paga concordano di mantenere i valori economici individuali e le modalità di erogazione corrisposti dal a titolo di Erogazione Rinnovo Integrativo (ERI), AIA, ed Indennità Compensativa.

### Decorrenza

La presente ipotesi di accordo decorre dalla approvazione degli Organi Competenti, e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024.

### Una Tantum


A copertura della vacanza contrattuale del 2021, la Fondazione corrisponderà - dopo la approvazione della presente intesa da parte degli Organi Competenti, un importo lordo "UNA TANTUM" per tutti i dipendenti a tempo indeterminato pari a 350 (trecentocinquanta) euro.



### Disposizioni finali

Le disposizioni del presente Accordo sono inscindibilmente correlate tra loro e pertanto, gli istituti di carattere normativo / procedurale / economico, devono considerarsi, nel loro complesso, come costituenti un unico istituto.


Con specifico riferimento al Premio di Risultato, le Parti convengono che s'intendono decaduti tutti i sistemi d'incentivazione di cui ai precedenti accordi aziendali, ritenendo i relativi trattamenti economici integralmente assorbiti e ridefiniti dalle disposizioni di cui al presente accordo.



L'importo del "Premio di Risultato" si intende comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, quali, a titolo esemplificativo: ferie, festività, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, indennità varie, trattamenti equivalenti e relative maggiorazioni, altre maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, festivo, notturno con o senza riposo compensativo, ecc.; gli importi del Premio di Risultato saranno, pertanto, esclusi dal computo utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto e non concorreranno a formare la retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo con o senza riposo compensativo



Le Parti si danno inoltre atto che le erogazioni come sopra definite hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento fiscale e contributivo previsto per le erogazioni economiche dei contratti di secondo livello disciplinate dalla L. 183 / 2011, attuativa del D.L n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.



Eventuali problematiche d'interpretazione del presente Accordo che dovessero insorgere nella fase applicativa, saranno oggetto di esame tra le Parti e, per quanto non esplicitamente disposto, si rimanda alle norme di legge e di contratto in materia di disciplina del rapporto di lavoro.





La Fondazione Teatro Regio di Torino

*Loirena Puchini*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*Alessandra Coleman*

*Manuela Albanese*

*[Signature]*

SLC-OGIL  
*[Signature]*

FISTEL-CISL  
*[Signature]*

UILCOM-UIL  
*[Signature]*

FIALS-CISAL  
*[Signature]*

RSU  
*Lo Scinto Lepella*  
*[Signature]*

*Baldas Albano*

*[Signature]*

*Pierluigi*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

## LAVORO A TEMPO PARZIALE

Per lavoro a tempo parziale, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25.2.2000 n.61, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello previsto dal presente contratto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

- orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale e ciclico, quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può svolgersi secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b) del precedente 2° comma, che contempia giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione.

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la relativa distribuzione.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti principi:

- possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dal presente contratto;
- volontarietà di entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno tenuto conto delle esigenze aziendali e compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà;
- priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le identiche mansioni.

Con specifico patto scritto tra lavoratore ed azienda può essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.

L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa di cui al comma precedente comporta un preavviso a favore del lavoratore di almeno dieci giorni. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari e degli schemi concordati all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo parziale ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria.

Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.

Ai fini dell'applicazione dei comportamenti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.

Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto è consentito, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto a quelle concordate, in occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti ovvero per specifiche esigenze di carattere straordinario. In tal caso il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito.

Le ore di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 15%. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre tali limiti si applicano le norme di legge in materia.

Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente contratto in materia di lavoro straordinario.

Lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari e straordinarie è consentito, oltre che nei rapporti a tempo indeterminato, anche nei casi di assunzioni a termine di cui all'art. 1, comma 2 della legge 230/1962 e di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) del presente contratto.

**ORARIO DI LAVORO multiperiodale**

**Professori d'orchestra**

Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d'orchestra percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali.

Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.

Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica-sound check-prova d'assestamento, le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.

Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero programmato sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo, laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

Il professore d'orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.

Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell'orario di lavoro.

La durata della prova a sezione, è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.

La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:

- di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro;
- di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendol'orario normale di lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove ante generali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

I professori d'orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i professori d'orchestra sostituiti ai quali non sia esplicitamente richiesta la disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.

Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.

La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata.

L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornalieri dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un'ora.

Nel caso sia programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.

L'affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell'ambito di quanto previsto al precedente comma.

Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.

Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.

Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza.

LM


**ORARIO DI LAVORO multiperiodale****MAESTRI COLLABORATORI**

Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.



Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore settimanali.



Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 32 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.



Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.

L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero oltre l'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro retribuita in regime straordinario.



Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.

In caso di spettacolo o anteprima generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:

- 
- a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
  - b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprima generale o viceversa;
  - c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al pianoforte di 4 ore elevabile a 5 ore nel caso di prestazione non al pianoforte.

La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con trenta minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.



La prova unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8 ore.



Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti.

Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.



Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove ante generali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.

Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere retribuita in regime straordinario.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo, in relazione alle condizioni ambientali, potrà essere ulteriormente ridotto dagli accordi aziendali.

Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:

- alle ore 8.30 per prove luci e fonica;
- alle ore 9.00 per audizioni;
- alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l'impiego di tescicorei;
- alle ore 9.30 per l'attività ordinaria.

Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.

Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.

L'affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell'ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla RSU/RSA.

Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc...

Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.

Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario individualmente programmato.

RB Oll \$ \* US SB LM

**ORARIO DI LAVORO** multiperiodale

**Artisti del coro**



Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l'Artista del coro percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.



Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali.

Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.



Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.



Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al 28° comma del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.



Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.

L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

L'artista del coro è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova antegenerale, generale e spettacolo.



La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo.

In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l'intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.



Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento di più sezioni un'ulteriore prestazione.

Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.

La durata delle prove di sala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti.



Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti, e 5 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.



L'effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.

Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti sopra indicati, avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore.

La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.

La prova unica giornaliera con orchestra anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha durata di 3 ore e 30 minuti o 4 ore con rispettivamente 20 minuti e 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe, convenzionalmente rispettivamente 5 ore e 6 ore di lavoro.

Gli artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è presente in partitura. Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove di regia con pianoforte prove antegenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Gli organici degli artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il complesso corale, possono essere integrati per la sostituzione di colleghi.

Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.

Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.

AB

OH

⊕

AS US

ST

LM

Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata.

L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E' pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.

E' altresì consentita l'effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia ed insieme con l'orchestra, rispettando peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.

L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad 1 ora. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto al precedente comma 6 dell'orario c) multiperiodale, una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00. Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali.

Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodate con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto al precedente comma.

Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU/RSA potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.

Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.

L'artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza.

**ORARIO DI LAVORO multiperiodale**

**Operai**

Con programmazione plurisettimanale, comunque non superiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato dalla direzione aziendale in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5/6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l'operaio percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.

L'orario di lavoro qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali, con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.

Fatti salvi diversi accordi aziendali, nei giorni di domenica l'orario ordinario di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dalla Fondazione richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.

L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

Durante ciascuna delle prestazioni l'operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.

Per i portieri e guardiani con alloggio l'orario di lavoro sarà quello consuetudinario.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.

Peraltro, in relazione all'esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto ed esteso rispetto a quello sopra indicato.

Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione.

ef

ORARIO DI LAVORO multiperiodale

Impiegati

Con programmazione bimestrale, comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l'impiegato percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.

La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.

L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

L'orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 08.30 e non oltre le ore 10.00. In sede di contrattazione aziendale tali orari potranno essere meglio specificati o modificati.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'impiegato osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.

Peraltro, in relazione all'esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto o più esteso rispetto a quello sopra indicato.

Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione. Parte comune

L'orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere, ovvero nei limiti e con le modalità previste nell'orario B multiperiodale.

33

30

30

SB

W

W

30

30

30

LM



Allegato 7

## DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 08 DEL 07/10/2020

La Dott.ssa PURCHIA Rosanna, con i poteri di Commissario Straordinario della Fondazione Teatro Regio di Torino, nominata con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 418 del 10 settembre 2020

### DETERMINA

l'applicazione della seguente regolamentazione.

Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite, previa autorizzazione del Direttore artistico, solo a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e delle esigenze produttive.

Le richieste di permessi artistici dovranno essere presentate alla Direzione artistica con almeno 10 giorni di anticipo, con richiesta scritta individualmente adeguatamente motivata e documentata comprendente:

- Dati ente organizzatore
  - Programma
  - Ruolo
  - Protocollo anti-Covid19 e dichiarazione di responsabilità dell'ente ospitante
- ~~Autocertificazione competenze e spazienze~~

Prima di effettuare tale attività bisognerà attendere di aver ottenuto l'autorizzazione scritta delle Sovrintendenze.

In caso di rinuncia da parte del dipendente lo stesso dovrà comunicarlo per iscritto.

L'autorizzazione per tale attività può essere revocata dalla Fondazione con atto scritto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze produttive.

Il permesso per tale attività sarà concesso senza assegni salvo i seguenti casi:

- Attività svolta in giornata di riposo settimanale
- Attività svolta in periodo di ferie
- Attività svolta in periodo festivo
- Attività svolta dopo aver esaurito l'orario di lavoro giornaliero programmato

Torino, 19/10/2020

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Rosanna Purchia

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N.70 DEL 21/12/2020**

La Dott.ssa PURCHIA Rosanna, con i poteri di Commissario Straordinario della Fondazione Teatro Regio di Torino, nominata con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 419 del 10 settembre 2020

**DICHIARA**

l'abolizione di ogni compenso aggiuntivo al personale a tempo indeterminato della Direzione Allestimenti e della Direzione Artistica, fatti salvi i compensi previsti dal CCNL per le masse artistiche e i compensi eventualmente previsti da espresse determinazioni del Commissario/Sovrintendente;

a tal proposito

**DETERMINA**

- di adottare la tabella dei compensi speciali allegata alla presente;
- di trasmettere la tabella medesima agli uffici interessati.

Torino, 21/12/2020

**Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Rosanna Purchia**

*Rosanna Purchia*



### COMPENSI SPECIALI da intendersi al lordo delle trattenute di legge

MAESTRI COLLABORATORI		
Recitativi al cembalo/fortepiano/altro (sviluppo del basso continuo) per le opere, oratori, ecc.	euro 300,00	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Prestazione solistica di rilievo in orchestra (concerti, opere, balletti, ecc.)	euro 250,00	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Accompagnamento concerti coro	euro 250,00	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Prestazioni strumentali in orchestra (concerti, opere, balletti, ecc.)	euro 120,00	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Tutte le prove generali non prevedono alcun compenso		
PROFESSORI D'ORCHESTRA		
Strumenti Speciali (si intendono tutti quelli non previsti dall'art. 62 del CCNL)	da un minimo di euro 70 ad un massimo di euro 250 per ciascuna recita di opera, concerto, balletto ecc.	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Prestazioni Speciali (si intendono prestazioni solistiche di rilievo in opere, concerti, balletti, ecc.)	da un minimo di euro 150 ad un massimo, riservato solo alle prime parti, di euro 500 per ciascuna recita	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Prestazione Solistica in Sinfonico (concerto per strumento solista e orchestra)	Alto strumentista solista euro da 500 a un massimo di euro 1.500,00	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Tutte le prove generali non prevedono alcun compenso		
GRUPPI DA CAMERA		
Altri organici con formazioni fino 12 elementi	euro 200,00 per ciascun componente	dal 4° concerto in poi meno il 25%
Quintetto - Sestetto - Settimino - Ottetto	euro 250,00 per ciascun componente	dal 4° concerto in poi meno il 25%
Quartetto o Trio	euro 400,00 per ciascun componente	dal 4° concerto in poi meno il 25%
Tutte le prove generali non prevedono alcun compenso		
ARTISTI DEL CORO		
Per le piccole parti solistiche in opere assegnate per tradizione agli artisti del coro	da un minimo di euro 150 ad un massimo di euro 250 per ciascuna recita, relativo all'impegno vocale e scenico	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Per eventuali ruoli di Comprimario ci saranno valutazioni specifiche		dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Organici Cameristici con formazioni inferiori a 16 elementi	euro 150,00 per ciascun componente	dalla 4ª recita in poi meno il 25%
Tutte le prove generali non prevedono alcun compenso		

A collection of approximately 20 handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible.

